



Lo Sviluppo Sostenibile



UNIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
IMMOBILIARI


DIRETTIVA CASE GREEN

BONUS EDILIZI




Museo Civico di Palazzo Chiericati Vicenza 26 Maggio 2023

Relatore Ing. Paolo Morini





Nel corso del XX secolo abbiamo attinto a fonti di energia non rinnovabili

Centrale termica alimentata a carbone



Pozzo petrolifero






Ci si è resi conto che lo sviluppo economico deve conservare le risorse della Terra quindi dobbiamo




- rispettare il patrimonio naturale del nostro pianeta
- distribuire le risorse in modo equo fra tutti i Paesi
- evitare l'esaurimento delle risorse naturali
- diminuire la produzione di rifiuti (anche tramite il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali)
- cercare migliori soluzioni per la produzione e il consumo dell'energia



Anno 1983




**L'ONU crea una
Commissione con il
compito di trovare un
modo per soddisfare i
bisogni primari di una
popolazione mondiale in
continuo aumento**



Anno 1987 : la conferenza di Tokyo



In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente e lo Sviluppo, viene presentato il "Rapporto Brundtland", così chiamato dal nome della presidentessa norvegese della Commissione appositamente istituita dalle Nazioni Unite nel 1983



Cosa si intende per “sviluppo sostenibile” ?

Secondo il Rapporto Brundtland si tratta della realizzazione di un equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e sviluppo economico che consente di “soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”







Anno 1992: la conferenza di Rio de Janeiro




178 governi e 120 capi di Stato partecipano alla Conferenza dell'ONU a Rio de Janeiro su "ambiente e sviluppo". Scopo della conferenza è quello di individuare i criteri più opportuni per conciliare le esigenze dei Paesi poveri e quelle dei Paesi industrializzati.



L'effetto serra



L'effetto serra è un fenomeno naturale che, limitando la dispersione del calore, permette di mantenere una temperatura costante sul nostro pianeta. Tuttavia, l'immissione nell'atmosfera di elevate quantità di anidride carbonica e altri gas, a causa delle attività industriali, ha aumentato l'effetto serra naturale e sta causando un eccessivo aumento della temperatura.




l'Agenda 21

*La Conferenza di Rio costituisce il primo passo verso un accordo internazionale per combattere i problemi ambientali: **lo sviluppo sostenibile diventa uno degli obiettivi inseriti nelle iniziative economiche e sociali di ogni Paese in vista del XXI secolo***



Anno 1997: la conferenza di Kyoto




A Kyoto è stato creato un protocollo con obiettivi precisi e vincolanti, che impegna i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo a ridurre complessivamente del 5% le principali emissioni di gas capaci di alterare l'effetto serra naturale del nostro pianeta



Anno 2002: la conferenza di Johannesburg



Cina, Canada e Russia durante il summit di Johannesburg annunciano la loro intenzione di aderire al protocollo di Kyoto



Una cultura della condivisione delle responsabilità

Durante la conferenza di Johannesburg gli Stati si rendono conto che una tutela dell'ambiente "imposta dall'alto" è impossibile: bisogna coinvolgere la popolazione. Lo sviluppo sostenibile non dipende solo dalla soluzione dei grandi problemi del pianeta, dipende anche dai comportamenti quotidiani dei cittadini. È necessario che tutti noi impariamo a rispettare l'ambiente in cui viviamo





E l'Unione Europea ?



**Il cittadino medio dell'UE
non è mai stato tanto ricco
sotto il profilo materiale**

**Contemporaneamente, però,
ci troviamo di fronte a sfide
molto importanti, che non
possono essere risolte senza
iniziative rivolte al
raggiungimento di uno
sviluppo sostenibile**



Le sfide più importanti



il cambiamento del clima e i suoi effetti negativi: estati torride, siccità, inondazioni, innalzamento del livello dei mari





lo spreco di risorse: negli ultimi anni il volume dei rifiuti è aumentato più rapidamente del PIL



la povertà: circa il 7% della popolazione europea vive in condizioni di miseria




l'inquinamento dei centri urbani




***L'impegno dei ricercatori è oggi indirizzato verso altre risorse che, oltre ad essere illimitate, non rischiano di provocare problemi di contaminazione o altri pericoli per le persone e per l'ambiente.
Ad esempio.....***



L'energia solare





I pannelli solari vengono riscaldati dai raggi del sole e permettono di ottenere acqua calda e riscaldamento



L'energia del vento




Le centrali eoliche sono formate da torri d'acciaio alte cento metri e munite di eliche con un raggio di 40 metri: secondo alcuni deturpano il territorio; in compenso, però, gli impianti eolici possono essere smantellati senza lasciare danni




L'energia geotermica



Il calore prodotto dalla crosta terrestre, in alcune zone, affiora in superficie e può essere sfruttato come fonte di energia




Il 14 marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva “case green” – revisione della direttiva EPBD sulla prestazione energetica degli edifici. Questo provvedimento, ha l’obiettivo di aumentare il tasso di riqualificazione degli edifici, ridurre i consumi e le emissioni entro il 2030, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il testo approvato prevede: Classe E per gli edifici residenziali entro il 2030 e classe D entro il 2033.



I sistemi di riscaldamento a combustibili fossili saranno vietati dal 2035. Questo provvedimento avrà effetto anche sui bonus edilizi, in quanto gli Stati membri dell'Unione Europea non offriranno più incentivi per l'installazione di caldaie individuali che utilizzano questo tipo di combustibili.

Tra gli edifici esclusi dagli obblighi previsti dalla direttiva, ci sono i monumenti ,gli edifici dal significativo valore storico o architettonico, i luoghi di culto, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l'anno e gli immobili di edilizia sociale.

.



I dati forniti dall'ENEA relativi all'utilizzo del Superbonus 110%. aggiornati al 31/3/2023 ci informano che oltre la metà degli edifici residenziali italiani pari al 56,9% appartengono alla classe G e F ossia quelle meno elevate. Solo il 16,5% ricade nella classe E l'11,3% nella classe D e un 7,1% nella classe A .Sempre secondo le stime dell'Enea circa 11/12 milioni di case pari al 74% del patrimonio edilizio residenziale avrebbero una classificazione inferiore alla classe D.

classificazione inferiore alla classe D.



Gli edifici italiani dopo la corsa alle migliorie inerenti al 110% dovranno essere sottoposti a nuove iniziative e/o ristrutturazioni onde accertare di rientrare velocemente nella classe energetica E o D.

L'iter delle imposizioni normative sul risparmio energetico, è iniziato in Italia a 3 anni dalla famosa crisi energetica del 1973, ovvero nel lontano 1976 con l'emanazione della Legge 373/76. Attraverso tale strumento l'Italia precorreva i tempi della divulgazione del risparmio di energia almeno di un ventennio rispetto ad altre Nazioni ora riunite nell'E.U., norma di semplice comprensione ed attuazione riguardava soprattutto edifici di nuova realizzazione.



Legge 1991: classificazione delle zone climatiche

Si è passati dopo i decreti di attuazione e aggiornamento alla emanazione della [Legge 10 del 1991](#) che attraverso i decreti attuativi classificava l'Italia in sei zone climatiche e definiva i criteri delle relazioni energetiche in base ai parametri definiti nel FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) indipendentemente dalle fasce climatiche.



; Gli aggiornamenti al D.Lgs. n.192/2005

La [legge 90 del 2013](#) è seguita da vari decreti attuativi modificanti calcoli e relazioni tecniche, definendo schemi e regole per l'A.P.E. e aggiornando il D. Lgs 192/2005.

Sulla spinta della Direttiva 31/2010/UE, **viene varato infatti il D. Lgs 63/2013 convertito in Legge 90/2013 attuata attraverso altri decreti attuativi del 2015 che evidenziano i requisiti minimi, la Certificazione Energetica e la Relazione Tecnica.**

L'A.P.E. diventa un documento fondamentale anche per accedere ai fondi e agli incentivi.

Dal 2020 si assiste a 4 nuovi provvedimenti legislativi di attuazione ed altre 2 direttive europee riguardanti la prestazione degli edifici, modificando ancora una volta il D. Lgs 192/2005 e si pone così **l'efficienza energetica come postulato inderogabile**, ad eccezione di alcuni pochi casi. Si introduce anche la possibilità di deroga urbanistica finalizzata al risparmio energetico.



Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **detrazione fiscale** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis.



Tale disposizione ha confermato non solo l'ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l'orientamento di prassi formatosi in materia. **A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.**

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del **D.L. n. 83 del 2012** ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al **50 per cento** ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a **96.000 euro** per unità immobiliare.

Con l'articolo 16, comma 1, del **D.L. n. 63 del 2013** il



IL Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Tra gli interventi agevolati rientra anche l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025



Superbonus 110: le nuove regole nel 2023

Tramite il **decreto aiuti quater** e la **Legge di Bilancio 2023** il **governo Meloni** ha deciso di ridurre il Superbonus al 90% nel 2023 poiché insostenibile per le casse dello Stato per abbassare gradualmente l'agevolazione nel corso degli anni (al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

Si è stabilito anche che lo sconto al 110% per il 2023 restasse valido per tutti i lavori già in corso, per chi è in possesso di **Cilas (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata superbonus)**, per la ricostruzione delle abitazioni situate nei comuni che rientrano nel "cratere sismico" e, fino a marzo, anche per le villette che abbiano completato almeno il 30% dei lavori nell'anno precedente. Il governo aveva anche messo uno stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito d'imposta, mantenendo solo la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti in fase di dichiarazione dei redditi.

Con l'approdo in **GU della legge di conversione del decreto cessione crediti, dal 12 aprile 2023** sono entrate in vigore tre nuove regole:

1. Il **Superbonus sulle case unifamiliari** e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, cosiddetto Superbonus villette, è stato prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023
2. **Possibilità di inviare le comunicazioni di cessione del credito** entro il 30 novembre 2023, per gli accordi ancora non conclusi al 31 marzo 2023, avvalendosi della remissione in bonis.
3. **Possibilità di ripartire il Superbonus spettante per le spese sostenute nel 2022 in 10 quote annuali.**

36%	50%	50%	50%	50%	65%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	Detrazione
BONUS VERDE	BONUS MOBILI	BONUS CASA	SISMABONUS	ECOBONUS	ECOBONUS	SISMABONUS	ECOBONUS CONDOMINI	BARRIERE ARCHITETTONICHE	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	Bonus
€ 5.000 Spesa massima per unità	€ 8.000 per il 2023 € 5.000 per il 2024 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	Detrazione variabile: € 30.000 - € 60.000	Detrazione variabile: € 30.000 - € 60.000 - € 100.000	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	Spesa massima variabile: € 50.000 € 40.000 x UI € 30.000 x UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	Livello di spesa
10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	Durata
Sistemazione di verde e giardini	Per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione	Per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni	Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3	Singole unità immobiliari o edifici	Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni	Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 20%	Interventi per eliminazione delle barriere architettoniche	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 20% e qualità dell'involucro media	Singole unità immobiliari con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che comportano la riduzione di una classe di rischio sismico	Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1, 2 o 3, che comportano la riduzione di 2 classi di rischio sismico	Tipo di stima
Soggetti IRPEF privati	Soggetti IRPEF	Soggetti IRPEF	Soggetti IRPEF e IRES, i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPER-SISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES, i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPER-SISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES, edifici privati, edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata	Soggetti IRPEF e IRES, i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPER-SISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES	Soggetti IRPEF e IRES, i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPER-SISMABONUS	Soggetti IRPEF e IRES, IRES, residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES, i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 119 L.77/2020 accedono al SUPER-SISMABONUS	Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Beneficiari
Spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione ad esecuzione	Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione	Spese per gli interventi comprensivi di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Rimozione di ostacoli per la mobilità e automazione impianti	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione	A cosa si applica
*Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi	Frutteti solo se siano stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ordinaria, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi	Interventi edili e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50%, ai sensi dell'art. 13 bis del DPR17/88 (TUIR) e successive modifiche fra cui: • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo • Ristrutturazione edilizia • Manutenzione ordinaria su parti comuni • Gli interventi sulle parti comuni autorizzati ai sensi del regolamento del tetto massimo di spesa • Trigoniferi e congegnati di classe non inferiore alla classe F Vanno comunicati ad ENEA gli acquisti di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavastoviglie, lavatrici	*Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio. *La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tritagliatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (v. Art. n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	*Serramenti e infissi *Schemature solari *Caldaie a biomassa *Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto *Riqualificazione globale dell'edificio *Generatori di aria calda e condensazione *Pompe di calore *Scaldacqua a PDC *Collettori solari *Generatori ibridi *Sistemi di building automation *Microgeneratori	*Interventi di isolamento termico dell'involucro *Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto *Riqualificazione globale dell'edificio *Generatori di aria calda e condensazione *Pompe di calore *Scaldacqua a PDC *Collettori solari *Generatori ibridi *Sistemi di building automation *Microgeneratori	*La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO *La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tritagliatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (v. Art. n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	*Interventi su parti comuni dei condomini (collettamento involucro con superficie interessata > 25% superficie disponibile) *Se eseguiti contemporaneamente, ed in base alla stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schemature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni.	Interventi per il superamento e l'eliminazione della barriera architettonica in edifici esistenti che rispettino i requisiti del DM 236/1999. Sono agevolati anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate. La spesa massima è di € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI, e 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI.	*Interventi su parti comuni dei condomini *La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico *La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tritagliatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (v. Art. n. 147/E del 29/11/2017). Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	*Interventi su parti comuni dei condomini *Collettamento involucro con superficie interessata > 20% superficie disponibile + qualità media dell'involucro *Se eseguiti contemporaneamente, ed in base alla stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schemature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	*La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o 1 classi di rischio sismico *La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tritagliatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (v. Art. n. 147/E del 29/11/2017) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Interventi su parti comuni dei condomini Collettamento involucro con superficie interessata > 25% superficie disponibile Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o 1 classi di rischio sismico Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (trattamenti, tinteggiature, rifacimenti di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera. Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	*Interventi su parti comuni dei condomini Collettamento involucro con superficie interessata > 25% superficie disponibile Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o 1 classi di rischio sismico Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (trattamenti, tinteggiature, rifacimenti di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera. Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Interventi su parti comuni dei condomini Collettamento involucro con superficie interessata > 25% superficie disponibile Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o 1 classi di rischio sismico Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (trattamenti, tinteggiature, rifacimenti di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera. Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Condizione del credito Spazio in natura Scadenza
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	

BONUS 2023



Agente autorizzato per le nuove tecnologie, energia e le politiche economiche sostenibili.



Partners

Riferimenti normativi Legge 17 luglio 2020 n.77, Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 106, Legge 30 dicembre 2021 n. 234, DL n. 113 del 25 febbraio 2022 modificato dalla L. 25 del 28 marzo 2022, DL 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Bollette ed Energia) convertito nella L. 30/2022 del 27 aprile 2022, DL 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Ali) convertito con la n. 91 del 15 luglio 2022, DL 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) convertito nella L. 51 del 20 maggio 2022, DL 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Alii Quater) e Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023). La materia è in continua evoluzione e testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero della Transizione Ecologica, ENEA, Agenzia delle Entrate, Autori S. Trinito e A. Castagna per Logical Soft. Opioni Leader della campagna ItaliaClassica e con la supervisione di D. Pinzanno, A. Martini, E. Alegrini e E. Beniva di ENEA.

SUPER ECOBONUS 110% - 90%

TRAINANTI

SUPER ECOBONUS 110% - 90%

TRAINATI

SISMABONUS 110% - 90%

EDIFICIO UNIFAMILIARE
e UI indipendenti, accesso autonomo



€ 50.000
Spesa massima

€ 30.000
Spesa massima

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio o della unità immobiliare

Sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (vfl. comma 9 art. 119 L.7/2020)

Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

Sostituzione impianto disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

*Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate

*L'intervento riguarda l'involucro di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno

*I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate

Sì

110% al 31/03/2023 se 30% aperte al 30/09/2022

90% al 31/12/2023 interventi avviati dal 01/01/2023 se prima casa con reddito di riferimento non superiore a 15.000 €

85% al 31/12/2025 comuni colpiti da sisma per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione

EDIFICIO MONOPROPRICIETARIO
da 2 a 4 UNITÀ



€ 40.000
Spesa massima per UI + pertinenze

€ 20.000
Spesa massima per UI + pertinenze

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (vfl. comma 9 art. 119 L.7/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

Sostituzione impianto disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

*Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate

*I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate

Sì

110% al 31/12/2022

110% al 31/12/2023 se CILAS al 25/11/22

90% al 31/12/2023

70% al 31/12/2024

85% al 31/12/2025

110% al 31/12/2025 comuni colpiti da sisma

CONDOMINIO
fino a 8 UNITÀ



€ 40.000
Spesa massima per UI + pertinenze

€ 20.000
Spesa massima per UI + pertinenze

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (vfl. comma 9 art. 119 L.7/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

Sostituzione impianto disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

*Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate

*I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate

Sì

110% al 31/12/2022

90% al 31/12/2023

110% al 31/12/2023 se CILAS al 31/12/2023 e verbale assemblea 18/11/2022

110% al 31/12/2023 se CILAS al 25/12/2022 e verbale assemblea fra il 9 e 24/11/2022

CONDOMINIO
oltre 8 UNITÀ



€ 40.000 x 8 + € 30.000 oltre 8

€ 20.000 x 8 + € 15.000 oltre 8

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di ACS

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (vfl. comma 9 art. 119 L.7/2020) per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Solo involucro opaco disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

Sostituzione impianto disperdente e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione

*Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate

*I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

Attenzione: le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone riscaldate

Sì

70% al 31/12/2024

65% al 31/12/2025

110% al 31/12/2025 nei comuni colpiti da sisma, per ex IACR: 110% al 30/06/2023 - 110% al 31/12/2023 con 60% lavori al 30/06/2023

Terzo Settore: 110% al 31/12/2025

ECOBONUS
Art.14 DL 63/13



€ 48.000
Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulato

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Interventi di cui all'Art.14 del DL 63/13 realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%

Soggetti IRPEF e IRES. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Spese per gli interventi comprensive di oneri per la progettazione

*Serramenti e infissi

*Schemature solari

*Isolamento involucro

*Caldaie a biomassa

*Caldaie a condensazione, almeno pari alla classe A

*Generatori aria calda a condensazione

*Pompe di calore

*Sistemi ibridi

*Microgenerazione

*Building automation

*Collettori solari

Attenzione: Gli interventi realizzati come trainanti godono del solo limite di spesa come trainante e non anche di quello come trainato

Sì

dalla data di inizio alla data di fine lavori degli interventi trainanti

IMPIANTO FOTOVOLTAICO



€ 48.000
Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulato

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Installazione di pannelli fotovoltaici in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti della categoria Super Ecobonus 110%

Soggetti IRPEF. Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. Vedi FAQ: www.agenziaentrato.gov.it


Pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulato e spese strettamente necessarie comprensive di progettazione

*Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Attenzione: La detrazione è subordinata alla presenza in favore del GSE dell'energia fotovoltaica. L'incentivo non è cumulabile con lo scambio sul posto

Sì

MIGLIORAMENTO SISMICO



€ 96.000
Spesa massima per UI + pertinenze

5 ANNI
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Interventi locali, di miglioramento e adeguamento sismico con o senza passaggio di Classe di Rischio Sismico. Compresa la demolizione e ricostruzione

Persone fisiche (no attività impresa) fino a 2 unità, soggetti IRPEF e IRES, ONLUS (vfl. comma 9 art. 119 L.7/2020). Non si applica alle categorie A/9 non aperte al pubblico; A/1; A/8. FAQ: www.agenziaentrato.gov.it

Interventi su elementi strutturali, murtabraggio e spese accessorie. Spese professionali per la classificazione dell'edificio

Detrazione per consolidamento statico e miglioramento sismico. Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera.



Gli interventi relativi al bonus taxa concorrono al raggiungimento dello stesso massimale di spesa.

La cessione del credito d'imposta alle imprese assicuratrici permette la detrazione fiscale del 90% del costo della polizza per rischio eventi calamitosi sottoscritta con l'impresa assicuratrice


Sì

Vedi Ecobonus 90%:

- 1 Edifici unifamiliari
- 2 Edifici 2-4 U
- 3 Condomini



**Superbonus, Ecobonus, Bonus
facciate e Sismabonus: da
rimodulare ma determinanti**




"rimodulazione dei meccanismi di funzionamento di tali bonus affinché il percorso di risanamento energetico degli edifici residenziali non si interrompa senza tuttavia gravare in modo insostenibile sul bilancio dello Stato"nè sui piccoli proprietari immobiliari



OBBIETTIVO

Garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall' 'Europa nell'ambito della direttiva Case Green .

Ripartire dalla riqualificazione degli immobili più energivori in classe energetica più bassa e consentire l' ' accesso alle agevolazioni a tutti i contribuenti compresi quelli a reddito più basso



L'attenzione al risanamento degli edifici

I Numeri confermano l'attenzione degli italiani al tema della riqualificazione degli immobili che sono esplosi poi con il Superbonus 110% grazie al quale i livelli sono ulteriormente cresciuti come confermato dagli ultimi dati secondo i quali tra agosto 2020 e marzo 2023 i **GWh/anno risparmiati sono saliti a 14.170.**

Il Superbonus 110% è stata una forma di incentivo pensata in un momento estremamente critico per il Paese, **impossibile da replicare nel lungo termine a causa dell'elevato livello di disavanzo pubblico generato.** Considerazioni che dovrebbero condurre a una sua riformulazione che contempli la necessità di trovare degli strumenti che consentano di contribuire al risparmio energetico ed al contenimento di immissione di sostanze inquinanti.



Relativamente alla rimodulazione dei bonus il meccanismo generale potrebbe essere di questo tipo:

- **attivare una garanzia di piena copertura da parte dello stato dei costi** a carico dei soggetti a più bassa capacità reddituale
- **una quota parte delle spese potrebbe essere finanziata** con il meccanismo delle detrazioni fiscali da riportare nella dichiarazione dei redditi del contribuente per un periodo di 10/15 anni in modo da limitare il caso degli incapienti;
- **la parte restante della spesa potrebbe essere finanziata** da un mutuo a tasso agevolato, per il quale lo Stato potrebbe accollarsi per intero la quota interessi. Le spese, in questo modo, verrebbero in primo luogo diluite nel tempo al fine di gravare il meno possibile sui proprietari di immobili.
- **Rendere sostenibile l'impatto degli incentivi sulle finanze pubbliche stanziando appositi fondi a copertura prevedendo meccanismi di controllo dei costi**





Relativamente alla gestione dei crediti di imposta si potrebbe valutare:

- **la possibilità, per gli operatori abilitati, di offrire i crediti fiscali acquisiti anche ai propri clienti**, privati o professionali, consentendo altresì, agli operatori ma anche ai correntisti, di modulare il lasso temporale di utilizzo di tali crediti;
- **la possibilità, per gli Enti previdenziali Ordinistici, di svolgere sia una funzione di garanzia** nella cessione dei crediti che di acquisizione dei medesimi se maturati dai professionisti iscritti;
- **la realizzazione di una piattaforma unica di controllo nelle varie fasi della cessione dei crediti**, che eviti il ricorso ad entità finanziarie, società advisor ed assimilate che, oltre a generare degli extra-costi, spesso assumono una funzione impropria atta a ritardare se non a bloccare la cessione e quindi il funzionamento del meccanismo (vedi la richiesta di prove-video);
- **meccanismi di incentivazione fiscale** che possano calmierare i costi delle cessioni, evitando improprie speculazioni;
- **norme che disciplinino i cosiddetti General contractor** chiarendone i ruoli, i limiti e le responsabilità.




il programma di un contenimento energetico previsto dalla Direttiva Europea e dall'altro la necessità di realizzare quanto prescritto senza pesare economicamente sull'economia dei proprietari non può che comportare una rivisitazione e un coordinamento dell'intero **panorama delle agevolazioni fiscali** rivedendo altresì le norme che disciplinano attualmente il conseguimento dei vari bonus. **Dovranno essere quindi previste**

-in forma strutturale aliquote di detrazione in maniera tale che il lungo periodo possa fungere da calmiera contro la lievitazione dei prezzi, con la facoltà di raggiungere lo scopo di migliorare il patrimonio edilizio programmando l'intervento secondo la disponibilità delle imprese e della fornitura dei materiali **senza creare una domanda superiore all'offerta** che, come noto, non può che generare un incremento dei prezzi per le ristrutturazioni Non si può prescindere quindi da **una programmazione a lungo termine sino al 2033 con norme chiare e con le semplificazioni richieste a livello normativo** sia per procedura che per quanto riguarda la conformità urbanistica tenendo conto delle incongruenze ancora in essere fra le agevolazioni fiscali dei bonus ,i disposti del DPR 380/01 e il Decreto semplificazioni.



Dovrà seguire lo sblocco dei crediti incagliati per permettere agli operatori del settore di intraprendere altre commesse e nel contempo rivedere le scadenze di vari bonus tenendo presente le scadenze previste dalla direttiva europea individuando aliquote che permettano la realizzazione delle varie iniziative di riqualificazione energetica con norme strutturali sino alla data del 2033

.La programmazione con norme chiare, con aliquote dei bonus razionalizzate con le dovute semplificazioni dovrà tenere altresì conto del fatto che il costo degli interventi non può ricadere sulla economia dei piccoli proprietari immobiliari .Quanto sopra si rende necessario in quanto le norme che hanno originato gli interventi per il superbonus sono state di difficile interpretazione con decreti correttivi successivi e numerose interpretazioni sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’ENEA.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE